



ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE - "BUONTALENTI"-FIRENZE
Prot. 0003072 del 11/05/2020
02-07 (Uscita)

Firenze, 11/05/2020

Oggetto: Determina per l'affidamento diretto del Servizio di intermediazione assicurativa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,

CIG ZF12CEF1EB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «*Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato*»;
- VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*»;
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997*»;
- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*»;
- VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445;
- VISTA la legge 107/2015 buona scuola;
- VISTO Il DL. Vo 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale



e gli aggiornamenti seguenti;

- VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modifiche e integrazioni;
- TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;
- VISTO Il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
- VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- VISTO l'accordo di Rete ABACO di cui il presente Istituto è partner;
- VISTA la determina prot. 7489/4.1.Q del 08/11/2018, relativa all'analisi di mercato effettuata dal capofila della rete ABACO;
- VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/01/2020;
- VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
- VISTO in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando



gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «...*la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*»;

VISTO

in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*»;

VISTE

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «*[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza*»;



- VISTO l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che *«Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;*
- VISTO l'art. 106 D.Lgs 209/2005, Codice delle assicurazioni private, e successive modificazioni e integrazioni;
- RAVVISATA la necessità di ricorrere alla figura dell'intermediario assicurativo per assistere l'Istituzione Scolastica nella procedura e nella redazione della documentazione necessaria al fine di valutare le peculiari necessità dell'Istituto e richiedere e ottenere polizze assicurative effettivamente rispondenti alle esigenze della Scuola ed alle condizioni economiche migliori possibili, secondo le previsioni del Codice delle Assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni);
- ATTESO che l'attività del Broker, consistente nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l'Ente richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi, nell'analisi delle tipologie esistenti per suggerire alla Scuola la soluzione più idonea tra la conservazione, modificazione, sostituzione o stipulazione di polizze nuove, si attaglia alle esigenze dell'Istituto che all'interno della sua organizzazione non dispone di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;



Sede e Segreteria: Via di S. Bartolo a Cintoia 19/a 50142 Firenze Tel. 055462781 Fax: 0557877380
Succursale: Via de'Bruni, 6 50133 Firenze Tel. 055785117 Fax 055476590
C.M. FIRH020009 C.F. 94023690483 FIRH020009@istruzione.it

FIRH020009@PEC.istruzione.it www.buontalenti.edu.it info@buontalenti.edu.it

- CONSIDERATO** che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Istituto Scolastico o all'utenza assicurata in quanto la retribuzione al broker è costituita da una commissione versata dalla compagnia assicurativa che si aggiudica il contratto;
- CONSIDERATO** che "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione"(Determinazione n. 2/2013 Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici);
- RITENUTO** opportuno prevedere una durata dell'incarico in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto;
- PRESO ATTO CHE** con sentenza n. 179/2008 la Corte dei Conti - Sezione I giurisdizionale centrale - ha statuito che, ove vengano rispettati i canoni generali di ragionevolezza e di perseguimento dell'interesse pubblico, possa ritenersi legittima l'esclusione della procedura concorsuale e legittimo procedere all'affidamento al broker intuitu personæ;
- PRESO ATTO CHE** con sentenza n. 1368/2009 il TAR Veneto ha riconfermato il carattere di gratuità del contratto di brokeraggio per le pubbliche amministrazioni;
- VISTA** la determinazione n.2 del 13 Marzo 2013 dell'AVCP ora ANAC;
- DATO atto** che nel corso del 2020 l'importo massimo dei premi assicurativi per le coperture incendio/furto e infortuni/rc è stimato in € 14.580,00;



- DATO atto** quindi che la remunerazione del broker viene fatta direttamente dalle compagnie di assicurazione e può essere così quantificata: € 14.580,00 (sommatoria dei premi massimi stimati dall'Ente nell'anno) x 14% (commissione destinata a remunerare l'attività del broker)= € 2.041,20 annui;
- DATO** dunque che la remunerazione massima del broker per la durata del contratto possa essere stimata in € 6.123,60;
- RITENUTO** Pertanto opportuno affidare il servizio alla Società LOGICA INSURANCE BROKER S.r.l., operatore economico individuato dalla Rete ABACO, per i seguenti motivi:
- le percentuali sulle commissioni appaiono in linea con il mercato sul premio imponibile delle polizze;
 - l'operatore nel corso degli incarichi affidati delle Scuole della Rete ha svolto con proficuità e tempestività l'incarico assegnato ed ha eseguito tutti i sinistri aperti con puntualità e competenza
- VISTE** le disposizioni del Nuovo Codice delle assicurazioni aggiornato con D.lgs. 209/2005, in particolare gli articoli da 106 a 121;
- PRECISATO** ai sensi del DI 129/2018 che:
- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire un supporto qualificato all'ente nella fase di scelta della compagnia assicuratrice e nella gestione del rapporto assicurativo (sia per quanto riguarda i pagamenti dei premi sia per quanto riguarda la gestione dei sinistri);
 - il contratto ha ad oggetto una prestazione di servizi;
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
 - la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 36 c.2



lett. a) del codice dei Contratti;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «*Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche*», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

RITENUTO

che la Dott.ssa Maria Francesca Cellai, DS dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

TENUTO CONTO

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTO

l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO

l'art. 1, comma 3, del Decreto – Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad



approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, NON ha attive convenzioni per analoghe forniture a cui l'Istituto Scolastico potrebbe aderire, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 e sm.i.;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

CONSIDERATI il principio di proporzionalità, oltre al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa, nell'attività negoziale (art.36 D. Lgs. 50/2016);

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di :

1) Servizi di natura intellettuale;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di



Sede e Segreteria: Via di S. Bartolo a Cintoia 19/a 50142 Firenze Tel. 055462781 Fax: 0557877380
Succursale: Via de'Bruni, 6 50133 Firenze Tel. 055785117 Fax 055476590
C.M. FIRH020009 C.F. 94023690483 FIRH020009@istruzione.it

FIRH020009@PEC.istruzione.it www.buontalenti.edu.it info@buontalenti.edu.it

35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG);

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di affidare alla Società LOGICA INSURANCE BROKER s.r.l. di Milano (MI), con sede legale in Piazza Giovanni Amendola n. 3, – regolarmente iscritta nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.lgs. 209/2005 con il numero B000340640, l'incarico di assistenza e consulenza nella gestione dei rischi e delle relative coperture assicurative del IPSSEOA Buontalenti di Firenze, per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio, in quanto il servizio svolto dal broker viene remunerato nell'ambito dell'indivisibile presenza delle commissioni in ogni polizza assicurativa e quindi viene remunerato dalle stesse Compagnie assicurative, senza alcun ulteriore costo diretto ricadente sui premi;



Sede e Segreteria: Via di S. Bartolo a Cintoia 19/a 50142 Firenze Tel. 055462781 Fax: 0557877380
Succursale: Via de'Bruni, 6 50133 Firenze Tel. 055785117 Fax 055476590
C.M. FIRH020009 C.F. 94023690483 FIRH020009@istruzione.it

FIRH020009@PEC.istruzione.it www.buontalenti.edu.it info@buontalenti.edu.it

3. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza in quanto non sono state rilevate interferenze;
4. di disporre la consegna all'affidatario dell'appalto dall'indirizzo url del sito della Scuola ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" il "Codice di comportamento dei dipendenti in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62, recanti principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore così come stabilito dall'art.2 co. 3 del citato D.P.R.;
5. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a registrazione fiscale solo in caso d'uso e sarà debitamente sottoscritta per accettazione da parte del legale rappresentante della società;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell'Istituto in "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di Gara e Contratti" ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016;
7. di nominare la Dott.ssa Maria Francesca Cellai quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

Firenze, 11/05/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)

*(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3, comma 2
del D.Lgs. n.39/1993)*